



del 29 ottobre 2022



Il danno all'immagine derivante da trasferimento illegittimo

Il danno non patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, ma è possibile il ricorso al fatto notorio in merito all'essere il danno all'immagine insito nei provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, proprio per l'impatto che essi hanno sulla reputazione del pubblico dipendente.

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la sentenza n. 07070/2022 del 18 agosto 2022.

Con la decisione in argomento i Giudici di palazzo Spada hanno respinto l'appello dell'Amministrazione della P.S. contro la Sentenza del TAR Campania Napoli che affermava la responsabilità della stessa Amministrazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza del trasferimento per incompatibilità ambientale disposto con provvedimento del Questore di Napoli e successivamente annullato dal Consiglio di Stato per assoluta carenza di motivazione.

Il Consiglio di Stato, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha ricordato che il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale non ha connotazione punitiva, e che «*in tale evenienza l'allontanamento dalla sede di servizio si collega sempre ad una situazione di turbativa dell'ordinario andamento dell'ufficio o della sua immagine esterna dovuta alla presenza nella sede del dipendente*». E ancora: «Non risultando nella specie esterne le ragioni della determinazione impugnata, sussiste l'interesse del destinatario del provvedimento a fugare ogni dubbio e ombra sul corretto esercizio dei compiti della qualifica che possa offuscare i suoi precedenti di carriera». Nel momento in cui, cioè, non risultano in alcun modo accertati o comunque esplicitati i presupposti della scelta operata, non possono non venire all'evidenza quelli generali sottesi all'istituto giuridico utilizzato, con evidente alea di disdoro impossibile da fugare proprio in ragione della ignoranza delle vere motivazioni della scelta subita.

La connotazione lesiva, quindi, che il Consiglio di Stato ha posto a base della riconosciuta persistenza di un interesse alla decisione, malgrado l'avvenuta effettuazione di un nuovo trasferimento, questo si d'ufficio a carattere generale, ma "gradito" al destinatario in quanto rispondente alle esperienze professionali maturate, risiede nella natura del provvedimento non in generale, ma in quanto privo di motivazione, seppur minima. «*L'atto, dunque, per il periodo in cui è stato portato ad esecuzione, ha arrecato vulnus nella sfera giuridica del destinatario, con la conseguenza che, se dal suo annullamento non può seguire l'effetto ripristinatorio nella originaria posizione di impiego, permane in ogni caso l'interesse strumentale ad ottenere il ristoro del danno sofferto per il mutamento della sede di servizio*». È cioè indubbio che esso fosse suscettibile di ledere la professionalità del destinatario, in quanto di regola da adottarsi, come prescritto, in ragione del nocumento al prestigio dell'Amministrazione.

Erogazione ticket restaurant nei servizi operativi di ordine e sicurezza pubblica

Riportiamo la nota del 26 ottobre u.s. inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

«In talune situazioni di impiego dei Reparti della Polizia di Stato peculiarmente impiegati sul territorio nazionale, l'Amministrazione attribuisce, al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico, un buono pasto giornaliero.

Dato per scontato che l'Amministrazione deve prioritariamente creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impiegati in tali operazioni fruiscono del vitto con le modalità ordinarie previste, si verifica, in residuali condizioni, la costrizione a dover far ricorso al buono pasto giornaliero sotto forma di ticket restaurant.

Le Segreterie Provinciali sul territorio, e in particolar modo il SIULP di Firenze, hanno tuttavia segnalato che quanto appena detto sta generando non pochi disagi ai colleghi. Una situazione meritevole di ulteriori riflessioni e determinazioni.

In pratica, è stato evidenziato che i colleghi in servizio nei Reparti ad elevata mobilità sul territorio nazionale, come ad esempio i Reparti Mobili e i Reparti Prevenzione Crimine, molto spesso non possono far valere il loro diritto a spendere il buono pasto. Le attuali procedure per la fornitura di ticket restaurant, differenziati per territorio, in effetti, prevedono l'assegnazione del servizio a società erogatrici diverse, individuate sulla base della territorialità regionale. Ciò determina che i titoli, proprio perché differenti da regione a regione, non vengono accettati in un'area diversa da quella in cui sono stati emessi.

Attesa l'importanza della situazione e la penalizzazione che stanno subendo questi colleghi, si chiede un intervento finalizzato a intraprendere ogni utile iniziativa per addivenire ad una soluzione condivisa che permetta di ricorrere all'utilizzo di ticket restaurant sull'intero territorio nazionale a prescindere dal luogo di emissione."

Tavolo per la prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato

Esito riunione

Il giorno 20 ottobre u.s. presso il Palazzo del Viminale, si è riunito il Tavolo Permanente per la Prevenzione e Gestione delle situazioni di Disagio per il personale della Polizia di Stato alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini.

La numerosa delegazione dell'Amministrazione era composta dai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra i quali il Vice Capo Vicario Pref. Maria Luisa Pellizzari, il Vice Capo Vicario Pref. Stefano Gambacurta, il Direttore della Segreteria del Dipartimento, Pref. Sergio Bracco, Il Direttore Centrale della Direzione Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani, il Direttore Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Pref. Giuseppe Scandone ed il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Vice Pref. Maria De Bartolomeis.

Il Capo della Polizia ha voluto convocare il tavolo di confronto per il grave fenomeno suicidario che sta interessando il Comparto Sicurezza-Difesa e naturalmente anche la Polizia di Stato.

Durante il costruttivo e articolato confronto ci è stato rappresentato che dal monitoraggio è emerso che, purtroppo, nell'anno 2022 abbiamo registrato l'impressionante numero di 19 casi di suicidio tra i poliziotti. L'Amministrazione ha rappresentato tale andamento sarebbe in linea con il trend nazionale sul grave fenomeno sociale che interessa tutta la nostra popolazione, colpita indifferentemente ad ogni fascia di età, soprattutto in questo delicatissimo periodo storico, caratterizzato da incertezza ed inquietudine. Infatti, secondo uno studio effettuato dall'O.M.S., dal 1945 ad oggi, il numero dei suicidi nella popolazione mondiale è aumentato del 65% in tutto il mondo, che il suicidio è considerato una delle tre principali cause di morte fra gli individui di età compresa tra i 15 e i 44 anni, in entrambi i sessi, e che in Italia invece, si registrano ogni anno circa 4.000 morti per suicidio. La stessa O.M.S. sostiene che prevenire il suicidio deve diventare un imperativo globale ponendo come priorità la sua prevenzione e l'aumento della consapevolezza sulla problematica deve portare alla predisposizione di programmi politici nei quali il suicidio venga considerato come un problema di salute pubblica. Una condizione confermata dal rapporto dell'Osservatorio nazionale che ha dichiarato le Forze di polizia e i detenuti le prime due categorie a più forte rischio suicidario. Per noi caratterizzata anche dal fatto che la nostra categoria lavora quotidianamente con un'arma al proprio fianco.

In tale ambito, il Capo della Polizia, coinvolgendo le OO.SS., ha dichiarato di voler proseguire celermente il programma già iniziato negli ultimi anni, anche attraverso la costituzione del Tavolo sul Disagio, che sarà calendarizzato con maggiore e costate frequenza, ponendo come parola d'ordine nell'agenda dei lavori quella di informare il più possibile il personale del fatto che quando si è in difficoltà bisogna parlarne senza indugi con chiunque, e sulle iniziative che l'Amministrazione ha già messo in atto, ricordando il servizio di supporto psicologico on line "Insieme Possiamo" attivato attraverso il portale "Doppia Vela", o quelli che ha messo in cantiere quali:

- Un numero verde al quale rivolgersi per assistenza e consulenza su eventuali criticità che il personale sta affrontando;
- Inserire nelle materie di formazione e aggiornamento professionale la questione suicidi e come informare e formare i colleghi a riconoscere eventuali segnali di allarme e come comportarsi, compresi i dirigenti;
- Stipulare una nuova convenzione con l'ordine degli psicologi per assistenza a chi ne dovesse avvertire la necessità;
- Formare di nuovo la figura del "PARI" per avere più sentinelle possibile che possano registrare segnali di criticità o affiancare coloro che richiedono ausilio perché in difficoltà;
- Definizione delle linee guida per la gestione degli eventi che comportano stress, dagli interventi su incidenti stradali o gravi fatti quali conflitti a fuoco o come informare i familiari per la perdita di un loro caro ecc. ecc., che saranno poi distribuite a tutti in formato libro tascabile.

Dalle cose rappresentate, il SIULP nel premettere che la risorsa umana è il primo prezioso bene della nostra amministrazione e che, al pari di come l'Istituzione si è impegnata a dare risposte e ascolto all'utenza esterna, l'utenza interna merita pari dignità e attenzione. Nel prosieguo, condividendo l'esigenza e l'urgenza di rivedere una serie di questioni, anche quelle attinenti all'arruolamento, la formazione e l'aggiornamento del personale, ha sottolineato come la vera e prima questione che bisogna affrontare è quella informativa ma soprattutto culturale. Giacché, oggi, non si può negare l'evidente vuoto riferito alle azioni di buone prassi informative e formative volte a far maturare la consapevolezza che i poliziotti sono persone e, in quanto tali, sebbene indossino l'uniforme, non

sono né invincibili, né invulnerabili, né immuni da tutte le emozioni e gli stati d'animo che sono propri di ogni essere umano. Ne consegue che i momenti di difficoltà sono, e in tal senso vanno considerati, elementi della nostra vita ordinaria che ci possono accompagnare, come accade per tutta la popolazione, e che, se affrontati con consapevolezza e i giusti percorsi, non solo si superano con maggiore facilità ma aiutano anche a crescere e rafforzare la propria personalità, la professionalità e il senso del proprio essere e del proprio agire, come singolo e come appartenente all'Istituzione. In tal senso, allora, diventa importante e fondamentale creare una "RETE", preceduta e accompagnata da una idonea campagna informativa, che faccia comprendere ai colleghi che essa non è una gabbia nella quale sentirsi intrappolati e da cui si esce solo con dei danni, ma un sistema di sostegno, tutela e affiancamento ogni qualvolta ci si trova in difficoltà, a prescindere da quale sia l'origine della stessa, giacché quella rete aiuta a supportare ogni singolo ad affrontare e risolvere le problematiche.

Ecco perché il SIULP ha rivendicato, voluto e sostenuto un nuovo testo dell'articolo 48. Una norma, sinora, vissuta come una ghigliottina, e in quanto tale ha spinto tutti a non rappresentare le difficoltà, che dava il colpo mortale proprio nel momento di maggiore fragilità e bisogno. Per questo abbiamo salutato con favore l'approvazione del 48 bis, pur lamentando l'assurdo e lento iter che è occorso per la sua definitiva operatività senza disconoscere lo sforzo che l'Amministrazione ha operato considerato le diffidenze e le censure che si sono incontrate.

In ambito della formazione, addestramento e aggiornamento del personale, compreso il ruolo dirigenziale, abbiamo rivendicato l'introduzione del tema "disagio psicologico" nei programmi addestrativi e di aggiornamento al fine di rendere palese che l'Amministrazione ritiene questa fase una ordinaria condizione nella quale ognuno può ritrovarsi e per la quale si ha necessità di essere supportati e assistiti. Non di meno per rafforzare quella consapevolezza attraverso una costante e permanente campagna formativa e informativa delle prassi delle pratiche delle buone maniere con cui affrontare questi particolari momenti.

In tal senso si inquadra l'iniziativa che vedrà, a breve, sul Tavolo Permanente della Sicurezza sui luoghi di lavoro la discussione per la valutazione, insieme alle organizzazioni sindacali, di un "vademecum" operativo che aiuterà tutti i colleghi e i datori di lavoro che si troveranno a dover gestire situazioni traumatiche, dal dover dare la notizia ai parenti dell'avvenuto decesso di un proprio caro in incidente stradale, alla gestione di eventi estremi come quelli di un atto suicidario. Non solo, nel compendio vi saranno anche le indicazioni per attivare, senz'alcun ritardo le dovute procedure d'ascolto e supporto psicologico ai colleghi interessati, a partire dalla figura del Pari che saranno nuovamente formati in tutto il territorio. Ricordiamo che per poter accedere al corso di Pari è necessario che il collega abbia avuto esperienza, direttamente o anche solo per ragioni di lavoro, di situazioni analoghe.

Per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 48 bis nel DPR 782/85, è stato confermato che, finalmente, l'iter legislativo è terminato e, una volta ottenuta la "bollinatura", entrerà, si presume verso la fine del 2022, in vigore.

Il "48 bis", fatta eccezione alcune situazioni di revanscismo come quelle denunciate che si stanno verificando nella questura di Ancona e per le quali è stato richiesto l'intervento del Dipartimento a garanzia della liceità delle procedure attività oltre che il rispetto degli obiettivi perseguiti, rappresenterà, con l'opportuna campagna informativa e formativa decisa nel corso dell'incontro, "chiave di volta" che mancava per introdurre, in modo funzionale, la consapevolezza che richiedere l'ausilio dello psicologo non solo è ordinario e rientra nella normalità per chi come i poliziotti effettuano una professione d'aiuto vivendo drammi quotidiani, alcuni anche sconvolgenti, ma che il ruolo fondamentale dello psicologo nella gestione delle risorse umane, così come previsto dalla psicologia del lavoro, è un fatto ordinario e fondamentale anche nella Polizia di Stato.

Condividendo tale principio, e di seguito a quanto già fatto nel corso del riordino delle carriere nel quale abbiamo rivendicato un aumento degli psicologi di ben 66 unità, l'occasione è servita anche per sensibilizzare l'Amministrazione sia ad effettuare il prima possibile i relativi concorsi per l'assunzione di queste figure, auspicando un unico concorso anche per questioni organizzative e formative, e per aumentare il numero complessivo degli stessi, utilizzando le risorse stanziare per il piano di rafforzamento da attuare entro il 2027. In tal senso abbiamo rivendicato la possibilità di assumere i colleghi che posseggono tale titolo e che sono già integrati in altri ruoli dell'Amministrazione.

In chiusura, pur prendendo atto che le prime cause degli atti suicidari sono riconducibili a questioni economiche, sentimentali/familiari e in ultimo per mancanza di impiego lavorativo o perdita dello stesso, il SIULP ha invitato l'Amministrazione a fare una riflessione importante e centrale per tutte le iniziative che si intraprenderanno. Infatti, se è vero che tra le nostre vittime non ve ne è nessuna collegata direttamente allo svolgimento del lavoro o cause collegate con il servizio espletato, come accaduto per la Guardia di Finanza, non vi è dubbio che gli attuali stipendi e il crescente caro-vita, accompagnato dal costo degli alloggi e dell'energia, sono sicuramente questioni che, anche se indirettamente, possono provocare disagi economici che sfociano in litigi familiari, con conseguenti separazioni e perdita dell'abitazione. Un insieme di situazioni che, stante l'impossibilità ad onorare gli obblighi della separazione, non consentono di poter trovare altro alloggio ferendo la dignità personale e professionale dei colleghi che, peraltro non possono svolgere nemmeno altre attività lavorative pena la decadenza dall'impiego. In tal senso il SIULP ha sollecitato l'Amministrazione a migliorare, con urgenza, le "politiche alloggiative" collettive e anche individuali su tutto il territorio nazionale, giacché un adeguato supporto logistico molto spesso riesce a lenire considerevolmente lo stato di disagio del personale con criticità di tipo familiare ma anche a fidelizzare lo stesso nel territorio dove prestano servizio.

L'Amministrazione condividendo e facendo proprie le rivendicazioni del SIULP, ha concluso la riunione accogliendo la proposta di una precisa cadenza mensile alle prossime riunioni del Tavolo per la prevenzione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato facendo propria la nostra richiesta che questo appuntamento deve diventare la testimonianza di una nuova filosofia e una nuova cultura con cui l'Istituzione, al pari di come fa con quella esterna, intende trattare la propria utenza interna.

Decreto-Legge 21 giugno 2022, n.73 – Soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Con nota 555/V-RS/01/128 prot. n. 005483 del 19 ottobre 2022 l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti della Segreteria Nazionale del SIULP il cui testo è stato pubblicato sul n. 41/2022 del 7 ottobre 2022 di questo notiziario.

Pubblichiamo di seguito il contenuto della nota dell'Amministrazione:

“Con riferimento alla nota in epigrafe relativa all'oggetto, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato quanto segue: A seguito della soppressione delle Commissioni mediche di verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilita dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122, a decorrere dal 10 gennaio 2023 cesseranno anche le CMV di Firenze e di Napoli, alle quali l'accordo stipulato dall'Amministrazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aveva attribuito, a decorrere dal 15 gennaio 2019, le competenze per le visite collegiali ai sensi del d.P.R. 461/2001 e del DM 12 febbraio 2004 nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio negli Uffici e Reparti dislocati in Toscana ed in Campania e del personale in quiescenza residente nelle medesime Regioni.

La problematica derivante dalla previsione normativa in questione, affrontata a livello del Comparto Difesa e Sicurezza attraverso riunioni tecniche tenutesi di recente presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare, alle quali hanno partecipato rappresentanti della predetta Direzione Centrale, ha determinato la riproposizione di Commissioni mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, come contemplate dall'art. 1 -ter del decreto-legge 45/2005, convertito nella legge 89/2005, e dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 101/2013, convertito nella legge 125/2013.

Allo stato, sono all'esame dei competenti Uffici dipartimentali una bozza del decreto istitutivo delle Commissioni di cui si tratta nelle sedi di Firenze e di Napoli, presso le quali sono state peraltro individuate strutture ritenute idonee allo scopo, nonché uno schema di convenzione, che dovranno costituire la base di confronto, anche con le altre Amministrazioni coinvolte, le quali si sono già favorevolmente pronunciate al riguardo.

Allo stesso tempo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con nota n. 23079 del 14 ottobre u.s., avente ad oggetto "Soppressione Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'Economia e delle finanze", partecipata anche a codesta O.S., ha fornito indicazioni in merito ai procedimenti di nuova istituzione presso gli Uffici/Reparti della Polizia di Stato che afferiscono attualmente alle CMV di Firenze e di Napoli.

Per le determinazioni riguardanti le pratiche in giacenza presso le citate CMV, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che si procederà d'intesa con le altre Forze del Comparto, tenendo debitamente in conto anche le modalità che saranno contenute nei decreti attuativi della normativa di cui al richiamato decreto-legge n. 73/2022”.

GOVERNO: Romano (SIULP), bene premier Meloni su riconoscimento servizio donne e uomini in uniforme. Attendiamo sereni confronto su dossier sicurezza per rilancio Paese

Abbiamo ascoltato con attenzione il discorso della premier Meloni oggi alla Camera dei Deputati e la ringraziamo sentitamente per la sensibilità, l'attenzione e il riconoscimento che ha inteso dare in una sede così solenne a tutte le donne e gli uomini in uniforme che quotidianamente, come ribadito dal Capo del Governo, si sacrificano, anche a prezzo della propria vita, notte e giorno in ogni angolo del nostro Paese per garantire sicurezza, civile convivenza e prosperità.

Le sue parole lasciano presagire piena consapevolezza del delicato e fondamentale servizio reso dalle donne e dagli uomini in uniforme e di quanto da tempo affermato dal SIULP e recepito anche dalla Commissione Europea nel suo terzo rapporto sulla coesione sociale allorché ha dichiarato che “la sicurezza non è un costo del sistema immunitario ma è una precondizione indispensabile per lo sviluppo il progresso e il rilancio sociale, politico ed economico dei territori dell'Unione e per la piena integrazione dei popoli”. Un'affermazione che i poliziotti hanno fatto propria da tempo e che, annualmente, viene loro riconosciuta dai cittadini italiani quando attribuiscono alla Polizia di Stato il maggior gradimento tra le Istituzioni del nostro paese.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta le parole della premier Giorgia Meloni oggi alla Camera dei Deputati relativamente all'importanza del ruolo delle Forze di polizia.

Un fatto importante e non comune, sottolinea Romano, nei tanti discorsi che abbiamo sentito dai vari Presidenti del Consiglio che si sono succeduti nel tempo. Una sensibilità importante e fondamentale per affrontare e risolvere le criticità che oggi affliggono il sistema sicurezza e gli apparati che la garantiscono, a partire dalle emergenze legate alla carenza di organico e di tutela del personale, nell'esercizio del loro servizio o adempimento dei loro doveri, ovvero degli aspetti retributivi che ci collocano come fanalino di coda dell'intera Europa.

Ecco perché, conclude il leader del SIULP, aspettiamo ora il confronto sul dossier sicurezza e sul cronoprogramma che la Premier ha in mente per ridare serenità fiducia e rilancio al senso di appartenenza nelle migliaia di donne e uomini che servono il Paese e che sinora, nonostante tutto, hanno continuato a sacrificarsi per il bene comune e per l'immagine dell'Italia.

Riduzione dell'imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali per i lavoratori Comparto Sicurezza e Difesa

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 228 del 29 settembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente a oggetto la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per l'anno 2022.

Si tratta di un provvedimento che rende concreto e fruibile il risultato di una battaglia del nostro sindacato che, nell'ambito del riordino delle carriere del 2017 ha chiesto e ottenuto per le fasce di reddito più basse un giusto ristoro economico a carattere compensativo. La previsione contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, stabilisce che: nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

La riduzione in questione è cumulabile sia con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.

Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è stato innalzato dal d.p.c.m. del 27 ottobre 2021, che, nel disciplinare la riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia per l'anno 2021, ha elevato il detto limite da 28.000 euro a 28.974 euro.

Il numero complessivo di persone del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2022, che in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti d'imposta risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2021 non superiore a euro 28.974, è pari a 83.230 unità.

Dalle analisi contabili e dalle previsioni normative ed economiche è stato indicato il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in costanza di servizio nel 2022, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974, determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, è ridotta fino ad un importo massimo di 491 euro.

Il sostituto d'imposta applica la riduzione d'imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Rimborso spese di cura ai sensi dell'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, 296 (Legge Finanziaria 2007)

Riportiamo la nota del 26 ottobre u.s. inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

“L'art. 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) nel disporre la modifica dell'art. 68 del t.u. di cui al dpr 10 gennaio 1957, n. 3, ha eliminato dall'ordinamento, a decorrere dal 10 gennaio 2006, tutte le norme che consentivano il rimborso, tra gli altri, al personale della Polizia di Stato delle spese sanitarie sostenute, oltre a quanto posto a carico del servizio sanitario nazionale, per ferite, lesioni ed infermità dichiarate dipendenti da causa di servizio.

Successivamente, l'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che le citate disposizioni abrogative contenute nella legge finanziaria 2006 non si applicassero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (dall'1.1.2006), alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari per protesi ed escluse quelle per cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia e conseguenti ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Come si evince citato comma 555, con il ripristino dei rimborsi il legislatore ha, tuttavia, inteso restringere l'ambito applicativo del beneficio, limitando il rimborso alle spese di cura “conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative riconosciute dipendenti da causa di servizio”.

Con la circolare telegrafica prot.n.333-g/3.2624(13) del 12 luglio 2007 il Servizio T.E.P. del Dipartimento della P.S. ha chiarito il significato dell'espressione "spese di cura conseguenti a ferite o lesioni" nel senso che la concessione del beneficio economico del rimborso è limitato a quei soggetti la cui menomazione dell'integrità psico-fisica sia originata da eventi traumatici avvenuti in servizio, aggiungendo che per la rimborsabilità di dette spese è necessario che le ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, siano state riportate "nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative", escluse le spese per la cura di "infermità" dipendenti da causa di servizio.

Ai fini di una migliore qualificazione delle espressioni utilizzate nel citato comma 555, Il Dipartimento ha chiarito che i compiti istituzionali della Polizia di stato sono definiti dall'art. 24 della legge n. 121/81. In tale ambito, la locuzione "servizi di polizia" è intesa come espletamento di funzioni di istituto, e le ferite e le lesioni riportate, come conseguenza di eventi connessi all'espletamento delle funzioni medesime e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad azioni di polizia o ad attività di soccorso.

Inoltre, secondo la circolare, l'esplicito riferimento allo svolgimento di attività addestrative fa ritenere che l'applicazione della norma sia senz'altro riconducibile anche ad eventi traumatici connessi a tutte quelle fasi che richiedono l'addestramento ai servizi di polizia. Quanto, invece, all'espressione "attività operative", la stessa sembra essere già compresa nella locuzione "servizi di polizia" in cui vanno ricomprese tutte le modalità operative di svolgimento dei detti servizi.

Per quel che concerne, infine il procedimento, la circolare del Dipartimento prevede un defatigante iter burocratico basato sulla preventiva autorizzazione del servizio previa richiesta, prodotta dall'interessato e corredata da: copia integrale autenticata del provvedimento finale emesso dal comitato di verifica per le cause di servizio, relativo all'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ferite o lesioni riportate ovvero copia integrale autenticata del processo verbale emesso dalla competente c.m.o. se trattasi di fattispecie riconosciute anteriormente al dpr n.461/2001.

dichiarazione della competente azienda sanitaria locale che indichi l'erogabilità o meno delle prestazioni da fruire eventualmente in ambito privato, i tempi medi di attesa per la loro effettuazione qualora le stesse siano fruibili presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, nonché eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta di rimborso delle spese da sostenere o sostenute per i casi di effettiva documentata urgenza. ciò, in quanto l'amministrazione assume a proprio carico la parte eccedente la quota erogata dal servizio sanitario nazionale.

copia autenticata dall'ufficio di appartenenza dei preventivi di spesa ovvero della documentazione di spesa sostenuta.

relazione medica allegata a cura dell'ufficio di appartenenza e redatta dal competente ufficio sanitario, da cui si rilevi la necessità delle cure da effettuarsi o effettuate, in relazione alle ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Si prevede, tuttavia, che spese rivestenti carattere di effettiva e documentata urgenza possano essere rimborsate senza la preventiva autorizzazione qualora la gravità del caso sia attestata dal sanitario della polizia di stato, e dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria.

Nella circostanza in cui, invece, il dipendente debba sostenere spese per prestazioni sanitarie" (cure, accertamenti diagnostici, ricoveri o protesi) a seguito di ferite o lesioni ancora non riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali di conseguenza non è prevista la preventiva autorizzazione, lo stesso potrà produrre, ai sensi dell'art.14 del citato d.p.c.m. 5 luglio 1965, apposita istanza di rimborso entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale emesso dal comitato di verifica per le cause di servizio.

Le prestazioni sanitarie dovranno essere fruite presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, fatti salvi i casi in cui dette strutture non siano in grado di assicurare le prestazioni richieste, circostanza, questa, che dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Dulcis in fundo la circolare prevede che "al fine di velocizzare la trattazione delle istanze, le stesse dovranno essere accompagnate da una relazione, sottoscritta dal dirigente responsabile, contenente una circostanziata descrizione dell'evento traumatico che abbia dato origine alle ferite/lesioni".

Alla luce di quanto esposto, si chiede un incontro specifico nel corso del quale analizzare e verificare ogni possibile modifica dell'attuale previsione normativa e dell'iter procedimentale allo scopo di rendere effettivamente fruibile il beneficio attraverso l'accelerazione dei tempi di erogazione, con l'auspicio che ciò possa avvenire in tempi rapidi".

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Missaggio promozionale

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 44/2022 del 29 Ottobre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123